

Appalti, le proroghe dei termini complicano il rilascio del Durf

VIGILANZA

L'impatto dei rinvii per l'emergenza Covid-19 e il nodo del software

Reverse charge e split payment: i problemi per chi opera con la Pa

Giorgio Gavelli

Il passaggio tra le forche caudine degli adempimenti previsti dalla nuova disciplina sulla vigilanza del committente sui versamenti di ritenute da parte di appaltatori/subappaltatori imprese assegnatarie (articolo 4 del Dl 124/2019) diventa sempre più complicato. Oltre alle difficoltà di comprendere quale procedura abbiano istituito i singoli uffici per il rilascio dei certificati dopo la riapertura da lockdown (comprese le direzioni regionali, competenti sui grandi contribuenti) - con il rischio delle code se non fosse stata implementata una modalità a distanza (si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 giugno) - occorre fare riferimento alle differenti situazioni che si possono verificare.

Ipotizziamo qualche caso specifico, ad esempio una impresa (Alfa), rientrante negli obblighi (svolge opere o servizi di importo annuo oltre 200mila euro con il medesimo committente, con prevalenza di manodopera presso la sede di quest'ultimo e utilizzo dei beni strumentali che il committente mette a disposizione), la quale a febbraio, in sede di prima applicazione delle novità, ha ottenuto dall'Agenzia il certificato di regolarità fiscale (Durf) e lo ha inviato al committente. Il certificato è riferito all'ultimo giorno del mese precedente (31 gennaio) e, ordinariamente, avrebbe avuto validità quattro mesi dal rilascio (provvedimento 6 febbraio 2020), ma occorre considerare che, a norma dell'articolo 23 del Dl 23/2020, tutti i certificati emessi entro il 29 febbraio hanno validità fino al 30 giugno 2020. Occorre, quindi, richiedere un nuovo certificato, che può essere rilasciato solo da venerdì 3 luglio (terzo giorno lavorativo successivo alla fine del mese precedente) e va inviato al commit-

tente entro giovedì 23 (quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza dei versamenti delle ritenute). E qui potrebbero cominciare i problemi.

È opportuno chiedersi se il software delle Entrate sia aggiornato con tutti i differimenti in tema di riscossione previsti dai decreti emergenziali (da ultimo il Dl rilancio), i quali impattano sulla condizione di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 17-bis del Dl 241/97 (non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione). Il rischio è che venga negata una certificazione a chi, in realtà, è ancora nei termini per pagare.

Se poi (come accadrà di frequente) Alfa opera in edilizia o principalmente verso Enti pubblici, rispunta il problema del reverse charge ed dello split payment, meccanismi che possono impedire ad Alfa di centrare la condizione di cui alla lettera a) del comma 5, vale a dire aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Il problema è stato condiviso dal Mef nella risposta data il 4 marzo 2020 in Commissione finanze alla Camera, ma non è dato sapere se, operativamente, è stato risolto. Così come non risulta sia stato risolto il problema (segnato più volte sul Sole 24 Ore oltre che da Assonime, con circolare 9/2020) dei consorzi e delle società consortili che acquisiscono gli appalti e poi li fanno svolgere dai consorziati pur mantenendo alcune funzioni operative come la direzione lavori, trovandosi così molto spesso nella situazione di chi non supera l'asticella dei versamenti sul conto fiscale. Ottenere, attraverso il certificato, altri quattro mesi di buoni rapporti con il committente non è, quindi, impresa da poco.

NT + FISCO



MINIFINANZIAMENTI

Cartella al debitore in caso di insolvenza

Le richieste per i mini-finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo di garanzia viaggiano spedite. Ad oggi, il Fondo dichiara di avere ricevuto oltre 650mila domande di garanzia, relative a richieste di finanziamento che ammontano a più di 13 miliardi di euro. Non c'è da stupirsi, considerata la grave

carenza di liquidità più volte denunciata dal mondo imprenditoriale e professionale. A ciò si aggiunga che le modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto Liquidità (legge 40/2020) hanno reso la richiesta di finanziamento più conveniente. Infatti, sono stati innalzati sia l'importo massimo del finanziamento garantibile, passato da 25mila a 30mila euro, sia la durata massima del prestito, passata da 6 a 10 anni. Proprio l'allungamento dei tempi di rientro dei prestiti risponde alle richieste avanzate a gran voce dai potenziali beneficiari della misura.

— Gabriele Ferlito

Il testo integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

MATRIMONIO E Esente l'anno riconosciuto

Non solo è esente registro, ma è esente registrazione, il con il quale il giudice pronuncia la sentenza dell'au ecclesiastica che del matrimonio quanto afferma l'Entrate nella ris n. 199 del 1° luglio applicabile alla f esaminata l'esen imposte e tasse.

Il testo integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com

LA PROVA SUL CAMPO

Senza certificato serve liquidità

In mancanza del documento vanno inviate le deleghe di versamento

Cosa accade se la nostra impresa simulata Alfa (si veda l'articolo a sinistra) non è nelle condizioni, per qualsiasi motivo, di ottenere il Durf?

La norma prevede che debba fornire a ogni committente con cui ha in essere un rapporto contrattuale rientrante nella disciplina una serie di documenti extracontabili su retribuzioni e ritenute, e, soprattutto, copia delle deleghe di versamento delle ritenute di lavoro dipendente e assimilato degli addetti impiegati direttamente in quello specifico appalto. Deleghe che non possono riportare alcuna compensazione (se non quelle proprie del sostituto d'imposta: cir-

colare n. 1/E/2020) e che non possono fruire di alcuna sospensione nei versamenti, poiché quelle previste dai decreti emergenziali (e procrastinate al 16 settembre dall'articolo 126 del decreto rilancio) si sono esaurite con il mese di maggio.

Serve, quindi, liquidità, anche perché per i medesimi addetti non è possibile compensare neppure i contributi previdenziali (articolo 16, comma 8). È pur vero che (almeno per i soggetti Isa, anche con cause di esclusione ma con ricavi fino a 5.164.569 euro) i versamenti del 30 giugno sono appena slittati al 20 luglio per effetto del Dpcm 20 giugno 2020, ma la liquidità, in questo momento, è dote rara, tanto che l'innalzamento del tetto alle compensazioni dei crediti fiscali a un milione di euro doveva proprio servire a dare più ossigeno alle imprese. Ma non è il caso di Alfa (e di tutti i soggetti

come lei) a cui la preclusa per legge la "deroga" (per quanto prevista sin circolare n. 1/E/2020) è stata versata dov'è uno specifico appalto del committente quest'ultimo non nulla. Ma i soft professionisti in questi mesi difficili, e alle novità? Difficile perché, come ripete sul Sole 24 Ore, i palti non è facile, e se il soggetto committente deve indicare sulla delega di versare tanto all'appalto committente. O serve anche tant